

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per accelerare la democrazia diretta (termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)»

dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale e la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 1998¹ su una nuova Costituzione federale;
esaminata l'iniziativa popolare «per accelerare la democrazia diretta (termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)», depositata il 5 dicembre 1997²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 1998³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «per accelerare la democrazia diretta (termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² Essa ha il tenore seguente⁴, adeguato formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 139 cpv. 5⁵

⁵ L'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni il più tardi dodici mesi dopo il deposito della domanda. L'Assemblea federale può contrapporre un controprogetto, che sarà sottoposto simultaneamente a votazione. Se viene elaborato un controprogetto, la votazione può essere differita di un anno al massimo con il consenso della maggioranza dei membri del comitato d'iniziativa.

¹ RU 1999 2556

² FF 1998 167

³ FF 1999 753

⁴ L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874: si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare la Costituzione federale con un nuovo articolo 121 cpv. 6 nonché le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 29 maggio 1874 con un articolo 24 (nuovo).

⁵ Con disposizione transitoria.

Art. 197 Disposizioni transitorie successive all'adozione
della Costituzione federale del 18 aprile 1999

*1. Disposizione transitoria dell'art. 139 cpv. 5 (Iniziativa popolare volta alla
revisione parziale della Costituzione)*

Le disposizioni di legge o ordinanze incompatibili con il termine di cui all'articolo 139 capoverso 5 sono considerate abrogate. Ciò vale in particolare per gli articoli 26, 27 e 29 della legge sui rapporti fra i Consigli nonché per l'articolo 74 della legge federale sui diritti politici.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz